

COMUNE DI SILIGO

Provincia di Sassari



REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE DA PARTE DELLA CITTADINANZA DEI LOCALI DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE

ART. 1

Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione del Centro di Aggregazione Sociale (C.A.S.) quando lo stesso non è impegnato da iniziative comunali.

ART. 2

Il Comune di Siligo, al fine di favorire le attività sociali, culturali e di aggregazione, consente l'utilizzazione da parte di terzi del locale C.A.S. nonché gli impianti e le attrezzature dello stesso.

ART. 3

Possono utilizzare il C.A.S. per manifestazioni temporanee pubbliche e private i seguenti organismi:

- a) associazioni
- b) comitati
- c) cooperative
- d) società sportive
- e) organizzazioni politiche e sindacali
- f) enti pubblici territoriali
- g) enti scolastici
- h) singoli cittadini

ART. 4

Per poter utilizzare il C.A.S. debbono essere osservate le seguenti modalità:

a- domanda scritta da parte del legale rappresentante dell'organismo richiedente o del responsabile della manifestazione, la quale deve contenere:

- 1- indicazione del genere di attività, della data, orario e durata della manifestazione ed eventuale utilizzo degli impianti del locale;
- 2- impegno ad usare la massima diligenza nell'uso del locale, degli impianti e delle attrezzature ed a rispondere di eventuali danni che si potessero arrecare agli stessi,
- 3- impegno ad eseguire le pulizie interne ed esterne al locale utilizzato ed accettando che qualora le stesse non vengano ben eseguite sarà l'Amministrazione Comunale ad eseguirle con spese a totale carico dell'organismo richiedente.

ART. 5

Qualora dovessero verificarsi concomitanze di richieste è data la precedenza alle Associazioni e, fra i privati, alla prima richiesta presentata. Farà fede il numero di acquisizione al protocollo.

ART. 6

L'autorizzazione per l'uso dei locali è subordinata al pagamento del costo del servizio, quantificato in € 50,00 per ogni giorno di utilizzo.

ART. 7

Chiunque ottenga l'uso dei locali dovrà versare all'ufficio economato dell'Amministrazione Comunale un deposito cauzionale di € 100,00 a garanzia di eventuali danni alle strutture ed agli impianti, che sarà restituito a manifestazione conclusa.

ART. 8

L'uso temporaneo delle strutture è gratuito per le manifestazioni a carattere non speculativo organizzate dagli enti quali Pro Loco – Comitati Religiosi e Istituti Scolastici ed associazioni con finalità sociali.

ART. 9

Le autorizzazioni a carattere temporaneo di breve durata (non superiore a 10 – dieci - giorni) sono rilasciate dal Sindaco o dal responsabile del servizio amministrativo.

ART. 10

L'uso dei locali può essere concesso contemporaneamente a più organismi richiedenti i quali concordano fra loro giorni ed orari di utilizzo onde consentire la fruizione razionale dei locali, evitare interferenze fra le diverse attività, garantire la pulizia ed il decoro dei locali utilizzati.

ART. 11

E' istituito a cura del responsabile amministrativo un apposito registro delle autorizzazioni concesse, con l'indicazione del giorno e dell'orario di utilizzo dei locali ed il nominativo del richiedente.

ART. 12

Chi ottiene l'uso dei locali deve porre la massima diligenza per la conservazione del complesso e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili rimanendo stabilito che l'ordine e la disciplina, prima, durante e dopo la manifestazione è a carico degli organizzatori o comunque di chi ha richiesto in uso i locali.

Alle infrastrutture dei locali non può essere apportata alcuna modifica senza la previa autorizzazione scritta del Sindaco.

ART. 13

L'Amministrazione Comunale proprietaria dei locali non risponderà in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che venissero lasciati nei locali.

ART. 14

Durante le manifestazioni chi ha in gestione il locale dovrà provvedere al personale di vigilanza assumendosi ogni responsabilità verso l'Amministrazione per i danni in generale causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico. Durante le manifestazioni che maggiormente attraggono il pubblico, il gestore del locale dovrà richiedere agli organi competenti un servizio di vigilanza e d'ordine così come previsto per le manifestazioni pubbliche. In ogni caso tutte le responsabilità morali, materiali e civili saranno sempre attribuite all'organizzatore della manifestazione.

ART. 15

Fa capo all'Ufficio Tecnico Comunale unitamente all'Ufficio di Vigilanza verificare, al momento della riconsegna dei locali che non siano stati arrecati dei danni né agli impianti né alle attrezzature, i cui oneri, nel caso si verificano, rimangono a totale carico del richiedente.

ART. 16

Quanto non contemplato dal presente regolamento, sarà deciso di volta in volta dal Sindaco sentito il capigruppo consiliari.

ART. 17

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, entrerà in vigore dopo il suo deposito, unitamente alla deliberazione, divenuta esecutiva, per quindici giorni consecutivi, nella Segreteria Comunale a libera visione del pubblico con la contemporanea affissione all'Albo Pretorio Comunale e negli altri luoghi pubblici, di apposito manifesto recante l'avviso di deposito.

Organo competente alla modifica del presente regolamento è il Consiglio Comunale. Proposte di modifica possono essere avanzate almeno da 1/5 dei Consiglieri assegnati al Comune.